Prog. n. 040/20/DG/FF

Venezia 26 Giugno 2020

**Oggetto: Determina acquisto gel igienizzante per le mani**

**Richiamate** le deliberazioni Assembleari del 29/11/2017 e del 16/10/2018 con cui è stato conferito e successivamente confermato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Nicola Cattozzo fino al 30 settembre 2020;

**PREMESSO che:**

* a seguito del repentino diffondersi della infezione da virus COVID-19 e della conseguente emergenza epidemiologica A.M.E.S. S.p.A. ha avuto la necessità di acquisire dispositivi di protezione individuale e gel igienizzante per le mani da distribuire al proprio personale e da destinare alla vendita per la cittadinanza del Comune di Venezia attraverso il canale delle farmacie;
* Nella fase del lockdown vi era grave penuria dei sopracitati prodotti, per l’inevitabile esplosione di richieste di materiale la cui offerta è risultata totalmente inadeguata, né il ricorso a produzione estera ha ovviato al problema a causa dei blocchi alle frontiere e conseguenti sequestri per la destinazione di tali prodotti alla Protezione civile;
* Per affrontare tale emergenza la farmacia n. 18 di Salzano è stata incaricata di produrre gel igienizzante;
* Era necessario reperire flaconi per il gel prodotto dalla farmacia;
* In questa fase di conclamata emergenza si è fatto ricorso ad acquisizione di prodotti mediante affidamenti in via di urgenza;

**ATTESO che** ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

➢ Il fine del contratto è quello di provvedere all’affidamento di flaconi per contenere gel igienizzante prodotto dalla farmacia di Salzano quale dispositivo di protezione a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

➢Il contratto si intende concluso con la consegna dei prodotti ordinati e l’accettazione dei prodotti da parte di AMES Spa;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: *a)* per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato»;

**VISTO** Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016, ha ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da *b)* a *c)*, possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l’*iter* motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Società, sia recare l’efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l’«affidamento diretto»;

**CONSIDERATO** che il richiamato D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. *a)*, dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d’affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da *b)* a *c)*;

**CONSIDERATO** comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in *G.U.* 23 novembre 2016, n. 274);

**ATTESO che:**

➢ va comunque garantito l’interesse-dovere di A.M.E.S. S.p.A. alla convenienza economica nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;

➢ la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che il principio della convenienza può comunque essere garantito, anzi, a maggior ragione deve essere garantito proprio perché non c’è gara aperta a ogni possibile operatore economico;

➢ pur affermando il codice che l’«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all’aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece dalla lett. *b)* del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e tutto ciò in quanto l’«affidamento diretto» costituisce proprio l’eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

**ATTESO** che l’individuazione degli operatori economici avviene secondo uno di due criteri motivazionali di fondo, anche in possibile combinazione fra di loro, e cioè:

➢ in base al canone della “passata esperienza”, per aver precedentemente l’operatore economico proceduto correttamente alla prestazione del servizio;

➢ «nel rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 50, comma 1), per cui nel corso di un anno – in linea anche con i principi dell’anticorruzione – vengono contattati operatori economici che non siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. *b)*, possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi);

**CONSIDERATO** che AMES SpA ha contattato per le vie brevi la società BMP Universal srl che ha fornito i flaconi necessari a contenere il gel igienizzante prodotto dalla farmacia per un valore complessivo di € 1.400,00 IVA esclusa;

**ATTESO** che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);

**EVIDENZIATO** pertanto che questa Società ha garantito «in aderenza:

1. al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
2. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
3. al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
4. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
5. al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

**DATO ATTO** che non esistono convenzioni attive in Consip avente oggetto comparabile alla fornitura de quo;

**DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
2. Di affidare le prestazioni di cui si tratta a BMP Universal srl con sede in via della stella, 23/B - Udine, CF 02885090304, per un costo onnicomprensivo di € 1.400,00 oltre IVA;
3. Di dare atto che il CIG (codice identificativo di gara) riferito a tale contratto, che dovrà essere riportato in tutti i relativi pagamenti, è Z5B2D73394;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Direttore Generale

Dott. Nicola Cattozzo